

Certificazioni d'appalto, contestazioni ispettive sempre davanti al Tar

Corte d'appello

Obbligo anche in caso di difetto di costituzione dell'ente accertatore

Giampiero Falasca

Se l'Ispettorato del lavoro intende far valere l'invalidità del provvedimento di certificazione di un contratto di appalto deve agire davanti al Tribunale amministrativo competente per territorio, anche se il vizio discende da un difetto di costituzione dell'ente certificatore: solo dopo l'accertamento del vizio del provvedimento l'organo di vigilanza può irrogare la sanzione. Con questa decisione la Corte d'appello dell'Aquila (sentenza 1018/2022) fornisce un importante chiarimento in tema di certificazione dei contratti di appalto, introdotta dal Dlgs 276/2003.

L'appello è stato proposto da due società che, in veste di soggetti co-obbligati, avevano impugnato dinanzi al Tribunale di Chieti un'ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato fondata sulla presunta commissione di alcuni illeciti (infedeli registrazioni Lul e interposizione illecita di manodopera). I ricorrenti avevano sostenuto in primo grado che i contratti d'appalto oggetto del verbale di certificazione erano stati certifi-

rogazione della sanzione.

In primo grado tali argomenti venivano rigettati; secondo il Tribunale, alcuni elementi di fatto rendevano superfluo il ricorso al giudice amministrativo (in linea con quanto stabilito non solo dalla Circolare Inl 4/2018). La Corte d'appello ha rovesciato tale decisione, facendo leva sul testo letterale delle norme che regolano l'istituto. La Corte rileva che la principale finalità della certificazione è di fungere da argine al contenzioso sui contratti di appalto; in tale ottica, sono stati tipizzati i casi di opponibilità della certificazione (errata qualificazione del contratto, vizio del consenso, violazione del procedimento ed eccesso di potere), e l'iniziativa in sede giurisdizionale va preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione.

Secondo un filone interpretativo – recepito anche dalla circolare 4/2018 – se manca la rappresentativa dei componenti dell'Ente il personale ispettivo potrà operare, nei confronti dei provvedimenti certificati da tali pseudo enti, senza tenere conto delle preclusioni tipiche dell'atto certificativo (cfr Tribunale Trento, 10 settembre 2020 n. 128). La Corte ritiene di aderire a un orientamento contrario, secondo cui i vizi del procedimento di certificazione, tra i quali rientrano anche quelli di costituzione della commissione di certificazione, vanno sempre fatti valere con ricorso al giudice amministrativo.

di contestazione erano stati certificati da una commissione abilitata dalla legge e quindi avrebbero dovuto essere impugnati dinanzi al Tar territorialmente competente, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione prima dell'ir-

corso al giudice amministrativo (Tribunale di Chieti, sezione Lavoro, 17 marzo 2021 n. 81) e con il preventivo tentativo di conciliazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntpluslavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo